## **ART. 39 - INDENNITA’ DIVERSE**

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell’art. **82** (Indennità diverse) del CCNL delle Attività Ferroviarie, ~~a decorrere dall’1.9.2003~~ ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) dello stesso CCNL anche con orario spezzato è corrisposta, per ogni giornata di presenza, una indennità nelle misure di seguito indicate:

a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora: € 0,80

b) prestazione con intervallo superiore a 1 ora

e fino a 2 ore: € 5,20

c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore si conferma l’indennità giornaliera già prevista al ripetuto punto 3 dell’art. **82**del CCNL.

Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.

Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrisposte oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. **42** (Permessi) del CCNL e in caso di malattia.

~~Fino al 31.8.2003 rimangono confermate le misure dell’indennità di turno di cui alla lettera a) del punto 1 dell’art. 84 del CCNL 6.2.1998.~~

2. ~~A decorrere dall’1.9.2003,~~ Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrisposta un’indennità nelle misure di seguito indicate:

1. € 24,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni dal martedì al sabato (6° giorno lavorato);
2. € 34,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni comprendenti la domenica (7° giorno lavorato).

Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrisposte in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

3. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV

~~A decorrere dall’1.9.2003,~~ Ai lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta (livello **C**) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello **D**), compete un compenso orario pari a € 0,83 quando effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi di trazione con potenza superiore ai 200 CV.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

4. Indennità di bilinguismo

Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell’attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, ~~a decorrere dall’1.8.2003~~, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate:

a) quadri dei livelli professionali A e B: € 174,11

b) lavoratori dei livelli professionali C e D: € 145,09

c) lavoratori dei livelli professionali E ed F: € 116,08

d) lavoratori dei livelli professionali G e H: € 104,47

Per la corresponsione dell’indennità ai lavoratori interessati è richiesto il superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza della seconda lingua.

L’indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel presente accordo nei quali viene ridotta la retribuzione.

1. Indennità per istruttori nei corsi professionali

~~A decorrere dall’1.9.2003,~~ Ai lavoratori utilizzati in qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, purché nelle giornate interessate l’attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente svolte in relazione alla figura professionale rivestita, spetta una indennità per ciascuna ora di lezione pari a:

* 1. € 1,55 per chi svolge l’attività per più di 8 giornate nel mese;
  2. € 4,15 per chi svolge l’attività saltuariamente.

~~Fino al 31.8.2003 restano confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

1. ~~Compenso per i collaudi~~

~~E’ confermata la corresponsione del compenso per i collaudi nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.~~

~~7. Visite in conto terzi per il personale sanitario~~

~~E’ confermata, per il personale sanitario di RFI SpA, la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie extra istituzionali derivanti da quanto sancito dal Codice della Strada, da richieste di Amministrazioni dello Stato e di Aziende operanti nel settore dei trasporti.~~

~~Per tali attività è confermato che una percentuale dei proventi venga ripartito tra tutto il personale.~~

~~Gli importi medi mensili da corrispondere ai lavoratori sono confermati nelle attuali misure massime rispettivamente di € 259,00 per il personale tecnico-sanitario, di € 207,00 per il personale amministrativo e di € 1.085,00 per il personale medico.~~

~~8. Indennità di sede all’estero~~

~~E’ confermata la corresponsione dell’indennità di sede all’estero per i lavoratori occupati nelle delegazioni estere delle Società del Gruppo FS, nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.~~

**6**. Assegno di confine

**6**.1 Al personale ferroviario, che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia (Modane - Francia, Chiasso -Svizzera, Arnoldstein e Innsbruck - Austria) **per svolgere le attività lavorative richieste dalla Società di appartenenza,** viene corrisposto mensilmente in €uro, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’interno, un assegno di confine nelle misure indicate nelle seguenti tabelle A e B. Detto assegno è maggiorato del 100%.

Per la Svizzera vengono indicate le misure dell’assegno di confine in valuta locale, da trasformare in €uro sulla base del tasso giornaliero di conversione del 1° giorno di ciascun mese pubblicato, a cura del Ministero dell’Economia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Tabella A**

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare:

livello prof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERA

H - G € 398,96 € 668,15 fr.sv. 1.899

F € 459,94 € 736,39 fr.sv. 2.099

E € 498,06 € 820,91 fr.sv. 2.325

D-C-B-A € 559,03 € 905,50 fr.sv. 2.565

**Tabella B**

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia:

livello prof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERA

H - G € 489,06 € 860,08 fr.sv. 2.420

F € 550,04 € 948,96 fr.sv. 2.670

E € 603,39 € 1.139,80 fr.sv. 2.948

D-C-B-A € 672,00 € 1.154,12 fr.sv. 3.223

Al delegato responsabile della delegazione estera gli importi dell’assegno di confine di cui sopra sono maggiorati del 5%.

**6.**2 L’assegno di confine di cui al precedente punto **6**.1 non è corrisposto in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL delle attività ferroviarie e nel presente accordo nei quali viene ridotta la retribuzione.